


Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali

Legge 1 febbraio 2006, n. 43

<http://www.lucabenci.it>



Le questioni ordinistiche

- Il dibattito sulle liberalizzazioni
- Il ruolo degli ordini delle professioni della salute
- Lo scadere della delega

<http://www.lucabenci.it>

L'ordine professionale

- Non un ente corporativo
- Non un sindacato
- Non un ostacolo alla concorrenza



<http://www.lucabenci.it>



Il problema delle attività riservate

- La somministrazione dei farmaci (infermieri)
- L'esecuzione delle attività di terapia fisica (fisioterapisti)
- La firma del referto (tecnici di laboratorio)



<http://www.lucabenci.it>



Il problema delle attività riservate

- Il collegio non può esimersi dall'osservare che, indipendentemente dalla natura e dalla finalità che può rivestire l'annotazione su registro della avvenuta somministrazione del farmaco, una simile attività non richiede particolare requisiti competenza della professione di infermiere.



<http://www.lucabenci.it>



Il problema delle attività riservate

- L'annotazione a registro è poi un'attività susseguente alla somministrazione del farmaco e ad essa condizionata. Ora, non sembra rispondente a canoni logici pretendere che essa sia effettuata da infermieri professionali, cui tuttavia non è riservato alcun compito esclusivo per la somministrazione del farmaco, compito che - esso solo - potrebbe assicurare l'effettività di un controllo sulle modalità, sui tempi e sulla correttezza della somministrazione.

Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza 29 luglio 2006, n.26829



<http://www.lucabenci.it>



Il problema delle attività riservate: le attività di fisioterapia

- Nulla quindi può impedire che un medico chirurgo, abilitato all'esercizio della professione, svolga attività, esclusiva o connessa, di fisioterapia, non essendo previsto da alcuna legge dello Stato (così come per i radiologi, gli anestesisti e gli odontoiatri), che per i medici iscritti all'albo professionale sia necessario ulteriore diploma o specializzazione per l'esercizio di tale specialità.
- Cass. pen. Sez. VI 25 novembre 2003, n. 49116



<http://www.lucabenci.it>



Art. 4

Delega al governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali

- Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:



<http://www.lucabenci.it>



Art. 4

Delega al governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali

Trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera *b)* e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;



<http://www.lucabenci.it>



Art. 4

Delega al governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali

- *b)* aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;
- *c)* individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;
- *d)* definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;



<http://www.lucabenci.it>



Art. 4

Delega al governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali

- *f)* definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
- *g)* prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
- *h)* disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;



<http://www.lucabenci.it>




Art. 4

Delega al governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali

- *i)* prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
- *l)* prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.



<http://www.lucabenci.it>




Art. 4

Delega al governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali

L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.



<http://www.lucabenci.it>




Il decreto legislativo del Governo:
adempimenti obbligatori

- Nuovo sistema elettorale che dovrà prevedere:
 - a) Tutela delle minoranze
 - b) Sistema con liste contrapposte
 - c) Voto a distanza
 - d) Pluralità di seggi
 - e) "Quote" per le diverse professioni



<http://www.lucabenci.it>



Il decreto legislativo del Governo: rinnovo ordinistico?

- Accreditamento dei professionisti
- Magistratura deontologica con consessi integrati
- Anagrafe creditizia ecm



<http://www.lucabenci.it>




Art. 2

- L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.



<http://www.lucabenci.it>



Individuazione di nuove figure sanitarie

- Recepimento di normative comunitarie o iniziativa di Stato e/o Regioni
- Atto della Conferenza Stato Regioni
- Parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità (integrato dai rappresentanti degli Ordini professionali)
- Definizione delle funzioni caratterizzanti delle nuove professioni evitando sovrapposizioni o parcellizzazioni delle professioni esistenti o con loro specializzazioni



<http://www.lucabenci.it>



La suddivisione del personale

Professionisti laureati o con titolo equipollente

Professionisti coordinatori

Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche

Professionisti dirigenti in possesso di laurea specialistica (magistrale) che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.



<http://www.lucabenci.it>



Istituzione della funzione di coordinamento

art. 6

I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



<http://www.lucabenci.it>



Istituzione della funzione di coordinamento

art. 6

L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

<http://www.lucabenci.it>



Adempimenti applicativi

- Atto della Conferenza Stato Regioni
- Ridefinizione contrattuale delle figure
- Ridefinizione della normativa concorsuale
- Norme intertemporali



<http://www.lucabenci.it>



Accordo....tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute concernente l'istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n.

43


1 agosto 2007

art. 1

1. Ai fini dell'accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43.
2. La durata minima del master di cui al citato articolo 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, è annuale. La formazione deve essere effettuata nelle università e deve prevedere l'espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore, da espletarsi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere-universitarie, enti classificati e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.



<http://www.lucabenci.it>



Accordo.....tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute concernente l'istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43

1 agosto 2007


Art. 2:

1. Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge dell'1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l'inserimento, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell'incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti.

2. In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell'incarico.



<http://www.lucabenci.it>



Accordo.....tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute concernente l'istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43

1 agosto 2007

Art. 3:

1. Oltre che ai profili infermieristici, è consentito l'accesso ai corsi di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento anche al personale appartenente ai profili professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico sanitari e della prevenzione.

2. A livello regionale saranno individuate idonee modalità per favorire la partecipazione ai master, di cui all'art. 6, comma 4, del personale già incaricato della funzione di coordinamento alla data del presente accordo, ai sensi della vigente normativa contrattuale.

3. L'accesso e la partecipazione ai corsi master di cui ai commi 1 e 2 devono comunque avvenire nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.



<http://www.lucabenci.it>



Accordo.....tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute concernente l'istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n.

43

1 agosto 2007

- Sino all'entrata in vigore del CCNL di disciplina dei contenuti di cui al presente accordo, gli incarichi di coordinamento continuano ad essere conferiti secondo la vigente normativa contrattuale. In caso di parità di punteggio e/o di valutazione, nell'ambito della contrattazione aziendale sarà riconosciuto carattere preferenziale al possesso del master edel certificato di abilitazione alle funzioni direttive, di cui all'art. 6, commi 4 e 5 della citata legge n. 43/2006.



<http://www.lucabenci.it>




Norme intertemporali

- "Sanatoria" delle posizioni di coordinamento già acquisite in assenza di titolo
- Validità temporanea del coordinamento entro un determinato periodo di tempo
- Riconoscimento del periodo passato come coordinatore come crediti per master



<http://www.lucabenci.it>



Nuovi rapporti

- Quali rapporti tra il professionista specialista e il professionista coordinatore?



<http://www.lucabenci.it>



D. Lgs 2 febbraio 2006, n.30

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131

- L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.



<http://www.lucabenci.it>



I servizi delle professioni sanitarie

- Troppe figure professionali?



<http://www.lucabenci.it>



Le classi di laurea

- 1) Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
- 2) Classe delle lauree in professioni della riabilitazione
- 3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
- 4) Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione



<http://www.lucabenci.it>



Art. 7

Disposizioni transitorie

Fino alla data del compimento dei corsi universitari le aziende possono istituire il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio.

Gli incarichi...comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti da dirigente nella dotazione organica.



<http://www.lucabenci.it>




Art. 7

Disposizioni transitorie

- Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.



<http://www.lucabenci.it>



I servizi delle professioni sanitari: i modelli regionali

- Servizi monoprofessionali
- Servizi di tutte le professioni
- Servizi di parte delle professioni
- Dipartimento delle professioni



<http://www.lucabenci.it>




L'ininfluenza delle disposizioni legislative nazionali

- Problema politico (regionale)
- Problema politico-organizzativo (aziendale)



<http://www.lucabenci.it>



Grazie per l'attenzione



<http://www.lucabenci.it>